

Oggetto n. 1309: Istituzione della "Riserva naturale orientata di Monte Prinzera" (Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comuni di Fornovo Taro e Terenzo - Parma). (Proposta della Giunta regionale in data 26 febbraio 1991, n. 288)

Prot. n. 4164/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 288 del 26 febbraio 1991, recante in oggetto "Istituzione della Riserva naturale orientata di Monte Prinzera (Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comuni di Fornovo Taro e Terenzo). Proposta al Consiglio", e che qui di seguito si trascrive integralmente:

- - - - -

"" LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione 6 febbraio 1990 n. 271 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L. R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della Riserva naturale orientata di Monte Prinzera (Comuni di Fornovo di Taro e Terenzo, Comunità Montana delle valli del Taro e del Ceno, Provincia di Parma), pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 28 febbraio 1990;

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dalla stessa L.R. 11/1988;
- che non sono pervenute osservazioni entro il periodo di pubblicazione e quindi si ritiene sia da riproporre l'atto istitutivo nei suoi contenuti di perimetrazione, finalità, norme di attuazione e di tutela;
- che nel citato atto deliberativo n. 271 del 6 febbraio 1990 la gestione della Riserva è affidata ad un Consorzio da costituirsi tra la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno ed i Comuni di Fornovo di Taro e di Terenzo;
- che la costituzione di tale Consorzio è rallentata anche dalla entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" che tra l'altro ridefinisce la materia delle forme associative tra Enti locali;

- che risulta comunque necessario affidare la gestione della Riserva ad uno degli Enti locali interessati, per garantire immediata efficacia al presente atto;
- che con nota n. 18953/11.31 del 20 settembre 1990 gli Enti, sulla base dei risultati di una riunione tenutasi presso l'Assessorato all'Ambiente, erano invitati ad esprimere un parere entro 30 giorni, in merito alla proposta di affidamento in via transitoria della gestione al Comune di Fornovo di Taro;
- che con successiva nota n. 9326 del 19 novembre 1990 il Comune di Fornovo di Taro informava che in data 15 novembre era stata tenuta una riunione tra i rappresentanti dei tre Enti interessati nella quale si era concordato di affidare la gestione della Riserva naturale allo stesso Comune di Fornovo di Taro in attesa della costituzione del Consorzio;
- che quindi la gestione della Riserva e la elaborazione del programma di gestione siano da affidare, in questa fase, al Comune di Fornovo di Taro;
- che a fini di maggior chiarezza sono opportune alcune modifiche non sostanziali al punto 3 "Norme di attuazione e di tutela" dell'atto deliberativo di Giunta 6 febbraio 1990, n. 271 ed in particolare:
 - a) di riunire tutti i divieti assoluti sotto un unico comma;
 - b) di specificare che sono consentite a soli fini di ricerca scientifica e di gestione della fauna nell'ambito del programma di gestione, alcune attività fatte oggetto di divieto generale;
 - c) di accorpate sotto un unico comma tutto ciò che si riferisce all'attività edilizia vietata (nuova edificazione) o consentita (restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti);

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva istituzione della "Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà" a norma della L. R. 2 aprile 1988, n. 11;

Sentito il parere favorevole del Comitato consultivo per l'Ambiente naturale espresso nella seduta del 21 gennaio 1991;

Visti gli artt. 22 e seguenti della citata L. R. 11/1988;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 le seguenti proposte:

A. di istituire in via definitiva la "Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà" secondo la proposta approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 1990 n. 271 e con le modifiche formali di cui in premessa.

1. Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la "Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà" situata nei Comuni di Fornovo di Taro e Terenzo secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:10.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

- a) assicurare la protezione e la conservazione del patrimonio di diversità biologica, ecologica ed ambientale dell'area;
- b) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione ed il restauro;
- c) tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;
- d) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
- e) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
- f) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli

ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

- g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
- h) garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico-culturali ed i principi della loro conservazione;

3. Norme di attuazione e di tutela

a) è vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura; sono consentite le attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

b) sono vietati inoltre:

- l'esercizio dell'attività venatoria e la pesca in qualsiasi forma;
- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- l'accensione di fuochi;
- il taglio del bosco e del sottobosco;
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei;
- l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;
- il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, non autorizzato dall'ente cui è affidata la gestione della riserva;

- c) sono vietati inoltre, fatte salve le esigenze di ricerca scientifica e di gestione della fauna previste nel programma di gestione della riserva di cui al successivo punto 5:
- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
 - il prelievo, la cattura, l'uccisione ed il disturbo della fauna selvatica;
- d) l'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito esclusivamente:
- lungo le strade comunali, vicinali ed interpoderali secondo le norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi emanati dall'Ente di gestione;
 - al di fuori dei luoghi precedenti per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio, per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione e per le necessità connesse con la gestione degli impianti radiotelevisivi situati in prossimità della vetta;
- e) l'accesso dei visitatori è consentito sui sentieri predisposti e segnalati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.
- f) l'utilizzo del bosco ed il pascolamento sono consentiti secondo le modalità previste dal programma di gestione e fatte salve le altre normative vigenti in materia.

4. Modalità di gestione

In attesa di individuare in via definitiva l'Ente più idoneo alla gestione della Riserva naturale, si stabilisce che:

- a) la gestione della "Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà" è affidata al Comune di Fornovo di Taro;
- b) il Comune si avvale, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate all'art. 15 1. comma della L.R. n. 11/1988;

- c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune, in accordo con il Comune di Terenzo e con la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;
- d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;

5. Programma di gestione e termini di approvazione

Entro un anno dalla istituzione della Riserva naturale dovrà essere elaborato dal Comune di Fornovo di Taro il programma di gestione, che verrà adottato mediante un'intesa tra i Comuni territorialmente interessati; tale programma sarà redatto secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art. 29 L.R. n. 11/1988 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il programma di gestione in particolare:


- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
- individua gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;
- individua gli interventi per la cura, manutenzione e la conversione dei boschi e per mantenere la diversità e la complessità delle comunità vegetali;
- individua le aree nelle quali è consentito l'utilizzo tradizionale della produzione legnosa ed il pascolamento, regolandone le modalità e stabilendone l'intensità ed il carico compatibili;
- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione, e detta le relative norme regolamentari;

- stabilisce i tempi e le modalità per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di gestione.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al PRG con le procedure previste dalla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.


- B. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RISERVA NATURALE ORIENTATA
"MONTE PRINZERA"
 Legge Regionale 2 Aprile 1988 n. 11

PERIMETRO E ZONIZZAZIONE
 — Perimetro della riserva

scala 1:10.000



LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE
 COMUNI DI FORMOVO DI TARO E TERENZIO (PARMA)
 Base cartografica ricavata dalle sezioni n° 199090-100-130-140 delle C.T.R.

- - - - -

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 89/II.5 del 20 marzo 1991;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

l'istituzione della "Riserva naturale orientata di Monte Prinzerà" (Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Comuni di Fornovo Taro e Terenzo - Parma), così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione in data 26 febbraio 1991, progr. n. 288, riportata nel presente atto deliberativo.

* * * *

AV/sc